

# ATTIVITA' DI ESTETICA

## DESCRIZIONE

### Descrizione attività

Per attività di estetica devono intendersi le prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, allo scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi.

Rientrano tra le attività di estetica anche quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. Tali finalità sono perseguite esclusivamente con metodiche consentite dalla legge e con le attrezzature autorizzate.

Le attrezzature utilizzabili per l'attività di estetica, nonché le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, sono disciplinate dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 maggio 2011 n. 110.

Le attività di estetica sono svolte anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalla L. 11/1/1986, n. 713.

Le attività di estetica ricomprendono le attività di onicotecnica di cui al Titolo I - Capo IV del D.P.G.R. n. 47/R/2007 e s.m.i.

Nei locali destinati all'attesa della clientela è affisso un avviso sulle finalità e trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui alla normativa della privacy.

Le manicure, le pedicure ed il make-up possono essere eseguite anche al domicilio del committente. Le manicure e le pedicure devono essere effettuate con il kit monouso sterilizzati.

E' vietata la redazione e la prescrizione di diete; tale attività è riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato.

E' vietato l'esercizio dell'attività di estetista in forma itinerante o di posteggio.

L'attività di estetica può essere esercitata in varie forme tra cui: **l'affidamento di reparto, l'affitto di cabina e l'esercizio congiunto nello stesso locale unitamente all'attività di acconciatore**, anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

**Attenzione: Per l'affitto di cabina non è sufficiente una scrittura privata tra le parti. E' necessario un contratto redatto nella forma dell'atto pubblico, quindi o un atto rogato dal notaio o una scrittura privata autenticata a norma dell'articolo 2556 del codice civile. Il contratto non deve essere allegato nella pratica telematica di avvio dell'attività, ma conservato presso la sede dell'attività, a disposizione per eventuali controlli.**

## **Requisiti per l'esercizio dell'attività**

Il titolare dell'impresa o il legale rappresentante della società e tutti i soggetti di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, non devono essere incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del medesimo decreto (antimafia).

Le attività di estetica sono svolte da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 31/05/2004, n. 28 e s.m.i.

Per coloro che esercitano l'attività di estetica come lavoratori autonomi ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento regionale disciplina un percorso ulteriore rispetto a che esercita l'attività come lavoratore dipendente.

La qualifica professionale di base di estetista si acquisisce secondo una delle seguenti modalità:

- a) Superamento di un esame tecnico-pratico a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali: lo standard minimo del percorso è specificato nell'allegato F) del D.P.G.R. n. 47/R/2007;
- b) Al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
- c) Al termine di un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, titolare o socio partecipante al lavoro presso un esercizio di estetica.

La qualifica professionale di estetista ai fini dell'esercizio dell'attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale si acquisisce alle seguenti condizioni:

- a) Per i soggetti in possesso della qualifica professionale di base di cui alla precedente lettera a) è necessario il superamento di un esame teorico-pratico a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:
  1. Percorso formativo di novecento ore, il cui standard minimo è specificato nell'allegato G) del D.P.G.R. n. 47/R/2007;
  2. Attività lavorativa, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, o socio, della durata di un anno presso un esercizio di estetica;
- b) Per i soggetti in possesso della qualifica professionale di base di cui alla precedente lettera b) mediante la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e il superamento di un esame teorico-pratico al termine di un anno lavorativo in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio, a tempo pieno;
- c) Per i soggetti in possesso della qualifica professionale di base di cui alla precedente lettera c) mediante la frequenza ad un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e il superamento di un esame teorico-pratico. Il periodo di attività lavorativa, non inferiore a tre anni, deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente all'iscrizione al corso di formazione suddetto.

Per accedere al corso di formazione per la qualifica professionale di base di estetista di cui alla precedente lettera a) occorre, alternativamente:

- Aver conseguito un diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della L. 27/12/2006, n. 296;
- Aver conseguito la licenza elementare, avere assolto l'obbligo di iscrizione ai sensi della normativa anteriore alla L. n. 296/2006 e maturato un'esperienza lavorativa triennale.

Ai fini dell'accesso al corso di formazione per la qualifica professionale di base di estetista, a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e le procedure previste dalle disposizioni attuative della L.R. n. 32/2000.

Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

**Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetica deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.**

Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

Se non coincide con il titolare dell'impresa, il direttore tecnico in possesso dei suddetti requisiti deve essere reperito in una delle seguenti forme giuridicamente idonee:

- Socio
- Associato in partecipazione (nei limiti in cui è ancora ammissibile)
- Dipendente tempo indeterminato (full o part-time)
- Dipendente tempo determinato (full o part-time)
- Collaboratore esterno.

### **Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri**

Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

### **Requisiti del locale dove si svolge l'attività**

- Disponibilità di un locale a destinazione d'uso conforme alle N.d.A. del vigente Regolamento Urbanistico.
- Possesso dei requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti dalle vigenti disposizioni e norme regolamentari in materia di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso, in conformità ai titoli edilizi esistenti.

- Possesso dei requisiti strutturali e igienico sanitari previsti dal vigente regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 47/R/2007 e s.m.i., dal regolamento comunale di igiene e sanità e dal regolamento comunale per l'esercizio dell'attività in quanto applicabili.

### **Come si avvia l'attività**

Per l'avvio dell'attività di estetista si applica il regime della SCIA (Art. 19 della Legge n. 241/1990). La SCIA deve essere presentata allo SUAP in modalità telematica utilizzando il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet del comune [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it) / *SUAP ONLINE* / *Accedi a STAR*, selezionando il codice attività **96.02.02R – Trattamenti estetici** e l'intervento "AVVIO".

Tuttavia, in alcuni casi si può applicare il regime della SCIA UNICA (Art. 19-bis, comma 2 della Legge n. 241/1990) SCIA+altre segnalazioni, comunicazione e notifiche (esempio: SCIA avvio attività di estetista – SCIA per insegna di esercizio) o SCIA CONDIZIONATA (Articolo 19-bis, comma 3 della legge n. 241/1990), SCIA+richiesta di autorizzazione (esempio: SCIA avvio attività di estetista - Richiesta di autorizzazione per insegna di esercizio).

Occorre quindi, compilare separatamente la SCIA+le altre segnalazioni e comunicazioni o la SCIA+la richiesta di autorizzazione, ma trasmetterle in un unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune competente per territorio, utilizzando se necessario, la modulistica reperibile sul sito internet del comune [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it) sezione: *modulistica online*.

La SCIA UNICA / SCIA CONDIZIONATA deve essere presentata allo SUAP in modalità telematica utilizzando il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet del comune [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it) / *SUAP ONLINE* / *Accedi a STAR*, selezionando il codice attività **96.02.02R – Trattamenti estetici**, l'intervento "AVVIO" e gli endoprocedimenti necessari.

La SCIA UNICA o SCIA CONDIZIONATA oltre che dalla SCIA per l'avvio dell'attività di estetista a seconda dei casi può essere composta da uno o più dei seguenti endoprocedimenti, dando luogo ad una concentrazione di regimi:

**AD COM 05 – SCIA per insegna di esercizio**

**AD COM 06 – Autorizzazione per insegna di esercizio**

**AMB 10.1 - AUA**

Ai quali dovranno essere allegate le richieste / SCIA / comunicazioni relative, unitamente alla documentazione in esse indicate.

### **Affitto di cabina**

La forma di attività "affitto di cabina" è già contemplata dalla modulistica nazionale, recepita con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 646/2017, e pubblicata su STAR in corrispondenza del **codice attività 96.02.02R – Trattamenti estetici**. Selezionando l'intervento "AVVIO", all'interno del campo obbligatorio AVVIO / DATI ATTIVITA' / Apertura, l'utente deve selezionare

che l'attività è "Svolta congiuntamente". Selezionando l'opzione "Svolta congiuntamente" sono richiesti i dati (numero e data del protocollo) della SCIA dell'attività di estetista già avviata, presso la quale si intende esercitare l'affitto di cabina.

### **Tempi di attesa**

Nel caso di SCIA / SCIA UNICA l'attività può essere iniziata immediatamente. Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'autorità competente può sospendere o vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

Nel caso di SCIA CONDIZIONATA, l'attività non può essere avviata immediatamente, bensì solo dopo aver ottenuto il rilascio dell'autorizzazione o atto di assenso.

## **PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- L.R. 31 maggio 2004, n. 28 e s.m.i;
- D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R e s.m.i.;
- Art. 10 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7;
- Decreto MISE 12 maggio 2011, n. 110;
- Regolamento comunale che disciplina l'attività;
- Delibera del C.C. n. 32 del 28/06/2007;
- D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.